

Le finzioni di *Marbury vs. Madison*
e la *rule of law* d'America*

Nicola Cezzi

Vent'anni fa Paul W. Khan, docente presso la Yale Law School, pubblicava *The Reign of Law - Marbury v. Madison and the Construction of America* (Yale University Press, New Haven CT, Londra, 1997, xii-306), tre le più virtuose letture del caso *Marbury v. Madison* (5 U.S. 137, 1803).

Per una sorta di convenzione si tende a considerare il caso *Marbury* come la prima affermazione di sindacato di costituzionalità sulla legislazione. Ma, al di là del consolidamento di studi che lasciano capire come la fenomenologia del *judicial review* nell'ordinamento statunitense sia molto complessa, con radici profonde anche nell'esperienza coloniale, e che in ogni caso si diano affermazioni di questa *dottrina* precedenti al caso *Marbury*, risale ormai agli inizi del Novecento l'afflato della cultura costituzionale americana verso la costruzione di una propria 'storia delle idee' – «come se gli studiosi e gli intellettuali americani», costantemente «incapaci di ricordare» perché digiuni di pensiero post-rivoluzionario, quando all'inizio del Novecento «l'America emerse dal suo isolamento, si sentissero in dovere di ripetere con l'inchiostro e la stampa ciò che in altri paesi era stato scritto col sangue» [ARENDR 106, 252]. E nell'ispirazione di questa tendenza non è più raro imbattersi in una disamina del caso che inizi con un caveat di questo tipo: *Marbury* è sì (divenuto) un monumento della giustizia costituzionale, ma è anche una violenta dimostrazione di forza politica di una fazione in lotta con l'altra ed espressione di un attivismo giudiziario *ante litteram*.

In sintesi: John Marshall era appena stato nominato Chief Justice della Corte Suprema da parte del presidente 'Federalista' John Adams, sotto la cui amministrazione aveva anche svolto la funzione di

* Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al regolamento della Rivista, in quanto richiesto dalla redazione.

Segretario di Stato; Adams, sconfitto dal 'Repubblicano' Thomas Jefferson alle elezioni del 1800, nei mesi di *prorogatio* del suo mandato aveva adottato un provvedimento di integrazione del sistema giudiziario federale, che prevedeva, tra l'altro, la creazione di nuove circoscrizioni giudiziarie, con conseguenti nomine di nuovi giudici; poche ore prima dell'insediamento di Jefferson, Adams aveva nominato una sessantina di giudici 'Federalisti', tra cui William Marbury; le nomine vennero tutte approvate in blocco dal Senato, e l'ultimo passaggio per l'entrata in carica dei nuovi giudici era il decreto di nomina, di competenza Segretario di Stato, carica che in quei giorni era ancora ricoperta da John Marshall; si trattava tuttavia di un atto vincolato, non discrezionale, tanto che Marshall, quando dovette far posto al nuovo Segretario di Stato nominato da Jefferson, concentrandosi *esclusivamente* sul nuovo ruolo di Chief Justice della Corte Suprema, non si crucciò del fatto che non tutti questi decreti fossero stati emanati (e quello del signor Marbury era appunto tra quelli mancanti); tuttavia Jefferson, una volta insediatosi, accusati i suoi avversari 'Federalisti' di essersi barricati nei tribunali dopo esser stati sconfitti ai seggi, diffidava i suoi ministri dall'eseguire le nomine e, annullando il provvedimento adottato da Adams, provocava la reviviscenza della legge previgente (il Judiciary Act del 1789); William Marbury invocava così tutela ricorrendo direttamente alla Corte Suprema, con un'azione che si fondava sulla sua giurisdizione così come estesa (rispetto alla previsione dell'art. III della Costituzione) proprio dal Judiciary Act del 1789; ma la Corte guidata da Marshall, pur riconoscendo il diritto di Marbury alla nomina e ritenendo che la sua lesione dovesse essere riparata, negava la propria giurisdizione dichiarandone incostituzionale l'ampliamento disposto dal citato Judiciary Act: fu quindi con riguardo a quella che si presentava come una pregiudiziale di rito (ma affrontata solo dopo il merito) che la Corte guidata da Marshall sintetizzava la nota formula del sindacato di costituzionalità (*It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is...*). E il signor Marbury non divenne mai giudice.

La riflessione proposta da Kahn rileva come contro-storicizzazione del caso *Marbury*, col fine dichiarato di portare a emersione la 'vera' dirompenza di questa sentenza: l'invenzione della *rule of law* d'America. La tesi è molto colta e articolata, ma anch'essa

muove dai dati empirici sottostanti al caso che sono stati appena tracciati.

Con le elezioni del 1800 per la prima volta nella breve storia costituzionale statunitense un nuovo partito aveva conquistato entrambi i rami del potere (esecutivo e legislativo); poiché i partiti non avevano ancora elaborato quella affettata regolarità caratteristica della politica moderna e dei cambi di amministrazione, non vi era alcun limite alla polarizzazione ideologica; e l'accesa campagna elettorale era andata direttamente al cuore del significato del nuovo ordine costituito. Qual era la relazione tra ordine costituzionale americano e battaglia rivoluzionaria? Quale sarebbe stata la risposta americana alla Rivoluzione francese e ai moti che si diffondevano in Europa? La nuova nazione avrebbe dovuto riconoscere il proprio retaggio rivoluzionario o accordarsi con la stabilità di un ordine giuridico? Diritto e rivoluzione si fronteggiavano, dunque, nello sforzo di capire tanto la narrativa interna dell'identità politica americana quanto il rapporto della nuova nazione con il vecchio mondo. «Partiti politici, rivoluzione e diritto fornivano la panoplia di forze rispetto alle quali l'identità politica americana andava fissata» [p. 10].

Nella sua idea dell'identità politica americana, Jefferson più di tutti era giunto a una visione di rivoluzione permanente. Egli proponeva periodiche ribellioni come medicina necessaria per la salute dell'ordinamento e riteneva che il vigore di tutte le leggi, compresa la Costituzione, dovesse cessare dopo diciannove anni, al fine di permettere a ogni generazione di sentire come proprio l'assetto giuridico. Sin dai suoi primi indirizzi ai cittadini, risaltava in Jefferson l'appello al volere della maggioranza contro quell'allineamento di *common law*, corti, centralizzazione ed esercito nazionale cui aveva condotto l'amministrazione 'Federalista'; e la sua risposta alla riforma del sistema giudiziario di Adams consisteva nel sostenere che la carica di un giudice federale dovesse durare solo fino a quando la legge che aveva permesso quella nomina fosse rimasta in vigore e nell'impiego dell'*impeachment* contro quei giudici che avessero osato dichiarare incostituzionale un Atto del Congresso. In una sorta di 'seconda Rivoluzione', Jefferson stava in altri termini denunciando l'origine delle corti federali in atti politici di parte: la struttura e i titolari degli uffici giudiziari federali, al pari delle leggi ivi impiegate, non deriverebbero da una qualche astratta comprensione o visione della

regola di diritto, ma da particolari attività politiche portate avanti da politici che nella migliore delle ipotesi, muovevano pur sempre da un concetto conflittuale di bene pubblico; le corti quindi non erano altro che il prodotto della politica nazionale e il diritto da queste dichiarato «non può pretendere di incarnare un più alto ordine o una maggiore virtù rispetto a quelle altre forme di politica popolare», anzi non esisteva alcuna linea di demarcazione tra regola di diritto e politica: per Jefferson «vi era solo una politica migliore e una peggiore», e la vittoria elettorale «provava che la sua era la politica migliore» [p. 14-15]. E si badi – nota Kahn – che se Marshall, nel momento in cui aveva giurato come giudice federale, non aveva sentito il contemporaneo dovere di dimettersi da Segretario di Stato, evidentemente neanche per lui sussisteva grande differenza o incompatibilità tra incarichi prettamente politici e ufficio giudiziario.

Nella sentenza *Marbury* non si trova alcun cenno a tutto questo retroterra politico. Addirittura il Segretario di Stato di Jefferson, James Madison, si rifiutò di apparire davanti alla Corte per ribattere alle pretese del signor Marbury, quasi in segno di disconoscimento del valore del caso. E il silenzio dell'amministrazione Jefferson rappresentava una forma di esercizio del potere politico: Jefferson era convinto che l'autorità dell'opinione pubblica avrebbe prevalso, poiché quella della Corte non era l'affermazione di un primato giuridico sulla base della verità della regola di diritto, ma semplicemente una posizione politica.

Tuttavia, l'eccezionalità del caso *Marbury*, il principale dei motivi per cui ancora oggi se ne leggono gli estratti, sta proprio in ciò: Jefferson e la sua politica restano fuori dal caso, e a ricordarsi oggi è solo la *opinion of the Court* (e a stento colui che la ispirò, Marshall): «Jefferson è sparito dal caso – scrive Kahn – e con lui la sua visione della politica come rivoluzione. Ci è stato lasciato solo l'ascolto della voce della Corte, che parla in nome della regola di diritto». In *Marbury* il diritto rimane così distinto dall'azione politica: Jefferson può aver vinto le elezioni, ma, dice la Corte, il nostro è un ordinamento di diritto, non di uomini. *Marbury*, in altri termini «non rappresenta un passo verso il potenziamento politico della Corte ma un accantonamento dell'azione politica da parte della regola di diritto» [p. 16]. Il potere della sentenza sta «precisamente nella sua abilità a condurre il lettore in un'apparenza del diritto che la sentenza

stessa crea»: leggendola e rileggendola «vediamo solo la regola di diritto con le sue rivendicazioni circa l'indifferenza verso gli attori politici individuali, la stabilità, e la rappresentazione del popolo». La storia della regola di diritto inizia, dunque, «con la soppressione del conflitto politico riguardo la stessa regola di diritto», che è la prima componente del sistema di apparenze su cui è fondata [p. 17].

Muovendo da questa premessa, Kahn accompagna il lettore in un percorso di storicizzazione della *rule of law* attraverso un libro ricchissimo di suggestioni in cui si articola la fitta rete di credenze (*appearances*) su cui si baserebbe l'idea americana di regola di diritto.

Nella cultura giuridica di *Marbury*, l'idea di diritto (regola di-) sembra basarsi su una combinazione di tre finzioni. In virtù della prima, la regola di diritto è permanente, stabile, guarda al futuro solo come a uno spazio per una sua auto-replicazione senza fine: di qui l'essenziale storicità del diritto. In secondo luogo la regola di diritto non è regola degli uomini, ma è la regola di nessuno: di qui l'anonimato di chi agisce in suo nome e l'intrinseca eguaglianza tra chi adotta e chi subisce il comando. Inoltre la regola di diritto è espressione della sovranità popolare, in quanto rappresentazione del popolo (una regola è autoritativa in quanto rappresentativa). Tutte e tre le *appearances* integrano così la grammatica del diritto: descrivono, infatti, «il soggetto (nessuno), il verbo (rappresentare), il tempo (passato) e l'oggetto (il popolo sovrano) del diritto» [p. 24].

Ma questo apparato di finzioni non è che il più epidermico, poiché da un lato si fonda a sua volta su un'apparenza o contraddizione più generale, e dall'altro dà seguito a un intreccio di altre finzioni sempre più fitto.

La regola di diritto, infatti, si impone per mezzo della violenza, nascendo da una fondazione rivoluzionaria, ma per potersi affermare come regola dalla rivoluzione si deve separare: quello che Arendt ha chiamato il «paradosso delle fondazioni» richiede appunto che la regola di diritto si distingua da quella degli uomini, ri-presentandosi a loro (e questi devono riconoscerla) in un corpo che sia segno tangibile del sacrificio rivoluzionario. Una rivoluzione, infatti, appartiene alle persone nel momento in cui queste ne esprimono un significato nei sacrifici che sono disposte a compiere e il sacrificio è l'iscrizione sul corpo di questo significato ideale: se il corpo sfregiato è simbolo tangibile del significato politico per il quale l'individuo è disposto a

dare se stesso, il corpo sfregiato è sempre un testo pubblico. Il momento giuridico, quindi, inizia con l'atto della lettura di un corpo così segnato e il sacrificio fa del corpo un testo, un portatore di un'autentica testimonianza. Per sintetizzare con Arendt: l'atto della fondazione (Costituzione) rappresenta quell'assoluto di cui anche l'America ha avuto bisogno per sfuggire all'onta dell'arbitrarietà che macchia ogni nuovo cominciamento [ARENDR 244].

Dopo aver mosso da questa considerazione comune alla studiosa tedesca, Kahn dichiara di discostarsene affermando che l'esperienza fondativa americana cristallizzata da *Marbury* ha dimostrato che la rivoluzione può presentarsi come rivelazione di una nuova verità politica: il disaccordo starebbe nel fatto che Arendt, secondo la lettura che ne dà Kahn, nel sostenere che la rivoluzione non contiene alcuna verità che possa essere espressa nel diritto perché non contiene alcuna verità separata dalla sua esperienza da parte dell'individuo, insisterebbe a «leggere l'esperienza rivoluzionaria di un 'nuovo inizio' nei termini dell'esperienza greca di azione politica, invece che nei termini dell'idea religiosa della rivelazione». È vero che, stando al paradosso della fondazione, l'azione rivoluzionaria deve culminare nella legge, ma mentre Arendt – sempre a dire di Kahn – cercherebbe di risolvere questa contraddizione tramite una visione di perpetua rivoluzione, la via americana inaugurata da *Marbury* insegna che «la rivoluzione non è autorizzata a rappresentare un accesso privilegiato alla politica più di quanto non lo sia il diritto» [p. 56-57]. In altri termini, poiché l'azione politica è un'asserzione di novità che il diritto disconosce e a sua volta il diritto è un mantenimento dell'ordine che l'azione disconosce, per Kahn, non si può risolvere il paradosso scegliendo uno dei due termini.

Kahn svolge allora due considerazioni. In primo luogo il sistema di apparenze americano avrebbe inglobato la possibilità della rivoluzione *all'interno* del diritto (si pensi all'«autorizzazione» permanente alla ribellione fissata nella Dichiarazione d'indipendenza), presentandola appunto come possibilità, come potenza, mentre il diritto (la regola di-) viene presentato come eredità rivoluzionaria: una nuova rivoluzoine, dunque, non si sentirà necessaria finché si crederà (di vivere) nella verità rivoluzionaria presentata dal diritto. Con altre parole, nell'America di *Marbury* diritto e rivoluzione sono diversi modi per esprimere una sola idea di libertà: sono le forme identiche

all'interno delle quali gli americani concepiscono il (popolo) sovrano che fa la storia [p. 69]. E la rivoluzione appare solo all'interno di un contesto politico che è parimenti definito dal dritto: «la rivoluzione è la concezione che il diritto ha di azione politica» [p. 98].

In secondo luogo, come visto, il corso che dalla rivoluzione porta al diritto (e ad attribuire a questo l'esclusiva sulla verità rivoluzionaria) passa necessariamente attraverso un corpo sul quale il popolo deve rinnovare il sacrificio rivoluzionario: rinnovare cioè l'adesione a quella verità. E dal corpo non si può che passare al testo, perché l'unico atto conoscibile del quale il (popolo) sovrano è capace è un atto di scrittura [p. 187]: così, ad esempio, al posto di una reverenza verso il corpo dei padri costituenti, che stavano scomparendo, nell'ardore secessionista Abraham Lincoln avrebbe invocato una reverenza per la costituzione e le leggi, che possono durare indefinitamente. Il sacrificio è il processo attraverso il quale le idee sono incorporate in artefatti storici (personaggi, ma soprattutto testi fondativi): il diritto (regola di) quindi ri-presenta la verità rivoluzionaria attraverso il corpo del testo costituzionale.

Una quarta finzione può essere dunque così riassunta: la rivoluzione esiste solo *all'interno* dell'ordine costituito. Ma questa apparenza ne chiama necessariamente un'altra.

Se la regola di diritto ri-presenta permanentemente la verità fondazionale, allora la regola di diritto basa il suo carattere ri-presentativo sulla finzione di un atto fondativo adottato dal sovrano che la continui a legittimare. Ma, si sarà ormai notato, così ragionando manifestazione del diritto (Costituzione) e sua fonte (Rivoluzione) divengono concettualmente separati, e col passare del tempo la distanza non potrà che dilatarsi sempre più: affinché allora la prima resti attuale (affinché il diritto sia sentito giusto/legittimo/ri-presentativo della seconda), è necessario ricercare un'apparenza di unità, è necessario cioè ricomporre questa separazione in tutti i casi della vita dei consociati in cui essa viene continuamente a emersione, nella forma di conflitto tra regola di diritto e novità politiche rivoluzionarie (con le sembianze che queste ultime posso prendere: comprese le leggi dell'assemblea rappresentativa). E se, come visto, il sacrificio «è il processo attraverso il quale le idee sono incorporate in artefatti storici» (testi fondativi), «l'interpretazione è il processo

inverso attraverso il quale il contenuto ideale dell'artefatto storico è reso reale» [p. 89].

Da questa considerazione Kahn trae la conclusione secondo cui non è la Costituzione a imporre il *judicial review* (ovvero un'opinione sulla conformità a Costituzione delle novità politiche), ma è il *judicial review* (ovvero la ri-presentazione della verità costituzionale nell'azione politica) a presentare e quindi a rendere la Costituzione diritto permanente. Ed è in questo senso che la Costituzione è stata 'usata' dalla Corte *Marbury*: la carta diventa una strategia argomentativa (è stato il popolo, nel suo atto fondativo, e non la Corte nella sua sentenza, a volere che la Costituzione fosse diritto permanente) attraverso la quale sottrarre il diritto al confronto/confitto con una nuova rivoluzione. La Corte mette astutamente nella testa del popolo «lo strategico bisogno di un'apparenza di permanenza», dando così l'idea che «il popolo, e non la Corte, volesse che la Costituzione fosse diritto permanente»: e in ciò consiste «il nostro massimo mito del diritto» [p. 169]. La Costituzione diventa, in altre parole, una reificazione della funzione propria della Corte.

La ricerca di questa riconduzione a unità, poi, è portata avanti tramite vari espedienti retorici, tra cui quello della scomparsa del giudice. Il singolo giudice si deve identificare con tutta la corte, e ciò per il principio dell'anonimato della regola di diritto che richiede la soppressione della paternità (e, come notato, il conflitto politico tra 'Repubblicani' e 'Federalisti' scompare dalla sentenza). Da qui l'avversione alla logica delle opinioni separate (*seriatim opinions*), ritenuta da Marshall non idonea al neonato ordine costituzionale americano: e infatti della sentenza il Chief Justice rimane ideatore e redattore occulto, ma al pubblico viene presentata come *Opinion of the Court*. «Abbiamo perso di vista tutti gli attori reali: Jefferson, Madison, Marshall, e Marbury. Al loro posto vediamo solo 'il popolo'. La massima vittoria del diritto è quando non scorgiamo più noi stessi» [p. 174]. In questo modo la Corte *Marbury* inaugura l'ideale (di breve durata) dell'unanimità nelle decisioni giudiziali [A. DI MARTINO 65-168].

Questa quinta finzione estratta dal caso *Marbury* può dunque così sintetizzarsi: l'interpretazione della Costituzione è diritto (regola di-). Ma ancora non basta.

Se la regola di diritto ri-presenta il popolo sovrano nella Costituzione, e se l'opinione della Corte esprime questo concetto di regola di diritto, allora anche l'opinione della Corte (e quindi la Corte stessa) è ri-presentativa dell'opinione del popolo. Ciò che avrebbe posto l'ordinamento americano in una posizione mai raggiunta in Francia, dove contemporaneamente si sperimentava la stessa tipologia di effetti rivoluzionari dell'opinione popolare: ma lì la volontà popolare (generale) era divenuta fonte di dispotismo. In America è nell'opinione giudiziale che il diritto rivela l'eredità rivoluzionaria. L'opinione del popolo, rappresentata dalla Corte, può così affrontare qualsiasi altra manifestazione dell'azione politica: può cioè reggere il confronto con qualsiasi altra rivendicazione di rappresentazione dell'opinione popolare (e, se ritenuta rivoluzionaria in senso stretto, negarla). Al di fuori della sua rappresentazione nel diritto, l'opinione del popolo non esiste: è in questo punto cioè che «si intersecano» «ragione» (stabilità della regola), «eguaglianza» (la regola è di tutti e di nessuno) e «libertà» (la regola è stata scelta dal popolo) [p. 212].

Una sesta apparenza, dunque, può essere così riassunta: l'interpretazione costituzionale (e la regola di diritto che dichiara) è rappresentativa del popolo.

Ma il fatto che l'opinione della Corte rappresenti un'opinione del/sul popolo, e che quindi, idealmente, opinione della Corte e opinione del popolo coincidano, non significa che questo ideale possa essere realizzato pienamente. In quanto rappresentazione l'opinione della Corte è pur sempre un'interpretazione: la regola di diritto è quindi «un'apparenza cangiante di permanenza, non una struttura oggettiva» [p. 237].

La Costituzione espressione del (popolo) sovrano, infatti, resta un testo pubblico che può essere consultato nella sua immediatezza: resta un oggetto da leggere. E poiché del sovrano è possibile avere solo opinioni – e non una conoscenza definitiva – e poiché il testo-simbolo del sovrano non ha il potere di risolvere conflitti sul proprio significato o di porre fine allo sviluppo di ulteriori commenti, ogni nuova lettura diventa un altro commento che sarà poi considerato da altri lettori nei futuri commenti: l'interpretazione, quindi, se da un lato viene presentata come necessaria, dall'altro è al contempo mai finita. Il «pluralismo» diviene così «conseguenza inevitabile di un'autorità costruita attorno a un testo originario». «Noi americani»,

conclude Kahn, «non siamo semplicemente un popolo con un testo; noi siamo un popolo testualizzato» [p. 220-1].

Si giunge così al termine di questo virtuoso viaggio nel sistema di convenzioni che a partire dal caso *Marbury* permetterebbe agli americani di vivere sotto una loro *rule of law*: ed è questo, sembra aggiungere Kahn, il compito della riflessione attorno al fenomeno giuridico. Non andrebbe infatti troppo enfatizzata l'utilità di quelle esercitazioni post-moderniste tutte orientate allo svelamento della separazione tra manifestazione del diritto e sua fonte, quasi a voler cercare basi alternative per il carattere rappresentativo della regola di diritto. L'oggetto della critica di Kahn (che da questo punto di vista prende le mosse e sviluppa quella già svolta da Arendt, ricordata all'inizio) è l'attività di monumentalizzazione della storiografia costituzionale americana inaugurata nel Novecento, almeno a partire dal lavoro di Charles A. Beard sulla *Economic Interpretation of the Constitution of the United States* (1913), il quale, dimostrando come la Costituzione stessa fosse espressione degli interessi economici dei padri fondatori, sarebbe stato il primo ad attirare l'attenzione sul collasso della distinzione tra espressione di diritto e fonte del diritto: un'attenzione mai più discostata, che ha avvitato in una sorta di sindrome di Stoccolma questa cultura costituzionale, di cui le esasperazioni del *living constitutionalism* e dell'*originalism* costituiscono una significativa espressione. La separazione dell'espressione del diritto dalla fonte del diritto – sostiene Kahn – è una necessità interna, strutturale, della regola di diritto e una volta svelata l'apparenza dell'unità incarnata nella regola di diritto, rimane solo conflitto: non ci sono vie di mezzo tra auto-comprensione politica e mantenimento del diritto, non esiste una verità del diritto dentro il diritto. Il conflitto tra diritto e rivoluzione è vissuto come un conflitto tra passato e futuro, tradizione e possibilità: «il conflitto, non il compromesso, caratterizza la nostra esperienza del politico» [p. 76].

Al di fuori del monito rivolto ai suoi colleghi d'America, che a distanza di vent'anni è possibile ritenere sostanzialmente inascoltato, resta un lavoro che può considerarsi degna prosecuzione dell'insegnamento di Hannah Arendt, a cui Kahn sembra voler apporre una fine costruzione teorico-generale all'interno della quale leggere la rivoluzionaria esperienza americana e spiegare la grande profezia che l'autrice tedesca formulava all'inizio degli anni Sessanta:

«Davanti allo strano fatto che la venerazione della costituzione in America è sopravvissuta a più di cent'anni di minuziosi esami e di violente smitizzazioni critiche del documento, non meno che di tutte le "verità" che ai fondatori parevano di per se stesse evidenti, si è tentati di concludere che il ricordo dell'evento – un popolo che deliberatamente fonda un nuovo stato – ha continuato ad ammantare il risultato pratico di quell'atto, ossia il documento, di un'aura di timore reverenziale, che ha difeso tanto l'evento quanto il documento dagli attacchi dei tempi e delle mutate circostanze. E si è magari tentati di profetizzare che l'autorità della repubblica resterà salda e intatta finché l'atto stesso, il cominciamento come tale, sarà ricordato ogni volta che sorgeranno questioni costituzionali nel senso più rigoroso del termine» [ARENDETT, 234].

BIBLIOGRAFIA

- ARENDETT H., *Sulla Rivoluzione* (Einaudi, Torino, 2006, 2009, trad. ital. di M. Magrin)
- BARBISAN B., *Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti* (Il mulino, Bologna, 2008)
- DI MARTINO A., *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali – Uno studio comparativo* (Jovene, Napoli, 2016)
- GOEBEL J., JR., *Antecedents and Beginnings to 1801*, in *The Oliver Wendell Holmes Devise History of the Supreme Court of the United States*, Vol. I (MacMillan Publishing Co., New York NY, 1971; Cambridge University Press, Cambridge MA, 2010)
- KAHN, P.W., *Legitimacy and History - Self-Government in American Constitutional Theory* (Yale University Press, New Haven CT, Londra, 1992)